



COMUNE DI CASTELLIRI

(Provincia di Frosinone)

Tel. 0776/807456 - Fax. 0776/807480

e-mail: comunedicastelliri@postecert.it

ORDINANZA n. 33/2019

Prot. n. 4551 del 28/06/2019

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 6/12/2011 n° 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 della legge 22/12/2011 n° 214;

RILEVATO che la normativa succitata, ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art.31 comma 1 che ha modificato l'art.3, comma 1, lett d-bis del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006;

CONSIDERATO che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli Comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali(art. 35 commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

VISTO il D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", il quale nel sancire l'obbligo per Comuni, Province, Regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi di liberalizzazione delle attività economiche, fa salve, tra l'altro, le esigenze di tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana, nonché quelle di protezione della salute umana, di conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011, "D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011 n. 111, art. 35 commi 6 e 7 – Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa"- nella quale si legge, tra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale" espressamente richiamati come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 49 del 19/11/2018 con la quale, in applicazione della normativa sopra indicata e per le motivazioni nella stessa indicate, ad integrazione e modifica della precedente ordinanza n° 21 dell'11/06/2012, sono state stabilite le fasce orarie di apertura al pubblico da parte dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CONSIDERATO:

- che i mesi estivi di luglio ed agosto, sono caratterizzati da un maggiore afflusso e permanenza di persone all'aperto, nei locali e negli esercizi che somministrano alimenti e bevande;
- che la maggiore permanenza delle persone è assicurata dal periodo storicamente dedicato alle ferie e al rientro di stranieri nel paese;
- che la condizione suddetta favorisce il commercio sul territorio, che pertanto, deve essere incentivato onde contribuire al maggiore sviluppo delle attività presenti nel Comune di Castelliri;
- che ad oggi, non si rilevano reclami da parte dei cittadini relativamente alle fasce orarie di apertura dei pubblici esercizi;

VISTO che al fine di quanto sopra, si ritiene utile modificare, per i mesi di luglio ed agosto 2019, l'Ordinanza n° 49 del 19/11/2018, ampliando le fasce orarie di apertura al pubblico dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la legge 26.10.1995, n. 447, contenente la legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997 contenente la determinazione di valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il D. Lgs 267/2000, art.50, che definisce i compiti del Sindaco;

TENUTO CONTO delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;

ORDINA

a parziale modifica della precedente Ordinanza n° 49 del 19/11/2018, che a partire dal 01 luglio 2019 e fino al 31 agosto 2019 i pubblici esercizi per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura al pubblico nella fascia oraria così determinata:

- tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno seguente, nei giorni da domenica a giovedì;
- orario continuato nelle giornate di venerdì, sabato e pre-festivi.

Che rimane obbligo dell'esercente di rispettare l'orario di apertura e chiusura comunicato all'Ente;

Il Sindaco valutata la rilevanza e l'importanza di singoli eventi, a richiesta degli interessati, può concedere specifiche deroghe a quanto stabilito nella presente ordinanza;

Che a partire dal 01 settembre 2019 resta confermato tutto quanto disposto con la richiamata Ordinanza n° 49 del 19/11/2018.

RICORDA

Che ai sensi della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 41920 del 07.02.2017 *"...permane l'obbligo per gli esercizi di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, nonché di rendere noti al pubblico sia l'orario che i turni mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile"*;

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale;

In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno dello stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 20 giorni;

Ove emergano circostanze che documentino violazioni sostanziali che abbiano provocato disagi inaccettabili alla pubblica convivenza o determinato un pericolo grave per la sicurezza della circolazione o dei pedoni, può decidere, in aggiunta alla sanzione pecuniaria l'applicazione della sanzione di:

- Obbligo di chiusura dei locali per una durata da 1 a 15 giorni.

AVVERTE CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

La Polizia Municipale, i Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricate all'osservanza ed all'esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione;

Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – Sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmessa al Prefetto per conoscenza e notificata a mezzo messo comunale agli esercizi presenti sul territorio comunale.

Castelliri, li 28/06/2019

IL SINDACO
Geom. Fabio Abballe



Fabio Abballe